

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

Repertorio n. 4

del 30.01.2018

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di "*RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO E COMPLETAMENTO DEI LOCULI COMUNALI E DEGLI ACCESSI AL NUOVO AMPLIAMENTO*" – viale Rimembranze, Alezio (LE).

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **trenta** del mese di **gennaio**, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa Fiorella FRACASSO, Segretario del Comune di Alezio, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) arch. Massimo GUERRIERI, nato a Campi Salentina il 10.04.1965, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI ALEZIO**, codice fiscale 82001170750 e partita IVA 00601960750, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio LL.PP., ed in esecuzione della determinazione n. 205 RS e n. 410 RG del 27.10.2017, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b) sig. Michelangelo LEZZI, nato a Sternatia (LE) il 29.09.1948 ed ivi residente alla via G. Orlandi n. 32, in qualità di legale rappresentante dell'impresa **LE.GA. srl** con sede in Sternatia (LE) alla via Platea n. 3, codice fiscale e partita IVA 03365640758, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrarre io Ufficiale

rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO:

a) che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 in data 15.09.2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *“Riqualificazione dell'area antistante il cimitero e completamento dei loculi comunali e degli accessi al nuovo ampliamento”*, per un importo dei lavori da appaltare di euro 76'690,00, di cui euro 75'762,72 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 927,28 per Costi di sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

b) che ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è stata assunta determinazione a contrattare da parte del responsabile del servizio con determinazione n. 180 RS e n. 358 RG del 27.09.2017;

c) che con determinazione del responsabile del servizio n. 205 RS e n. 410 RG del 27.10.2017, è stata disposta l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti;

TUTTO CIO' PREMESSO Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è: **7115836D9E**;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: **D36J17004680004**.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, in seguito al ribasso di gara offerto dall'appaltatore e oggetto di aggiudicazione, nella misura del 26,500%, ammonta a **euro 56'612,88** (diconsi euro cinquantaseimila seicentododici / 88), di cui:

a) euro 55'685,60 per lavori veri e propri,

b) euro 927,28 per Costi di sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile

l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

3. Il capitolato speciale d'appalto ed il computo metrico estimativo, ai sensi dell'art.

32, comma 13-bis, del Codice, sono parte integrante del contratto, pur se non materialmente allegati. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'art. 2, comma 3, né lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. L'appaltatore dichiara di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e territoriali per la Provincia di Lecce.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Alezio, presso la sede municipale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sui conti corrente corrispondenti ai seguenti codici IBAN:

- IT 84 Q 05262 80020 CC 0601104399 acceso presso la Banca Popolare Pugliese (agenzia di Soletto),

- IT 08 M 01010 79652 615313023642 acceso presso il Banco di Napoli (agenzia di Galatina),

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, uni-

tamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 15 (quindici) giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 30 (trenta)** naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo

1 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richie-

dere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) i consumi di energia elettrica ed acqua potabile;
- g) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la

	direzione dei lavori;	
	h) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento	
	di piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
	i) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio.	
	3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha	
	obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di	
	regolamento.	
	4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro	
	tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle ca-	
	ratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da	
	parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese	
	operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal	
	delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.	
	5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione	
	tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il	
	cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisci-	
	plina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei	
	danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della mala-	
	fede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
	6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.	
	<u>Articolo 9. Contabilità dei lavori.</u>	
	1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	
	2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in	
	cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'a-	

liquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computometrico; in ogni caso tale computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. I costi di sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, even-

tualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. In applicazione dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al comma 2.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a **euro 40.000,00 (quarantamila//00).**

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 80% (ottanta per cento) dell'importo contrattuale medesimo;

b) se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 80% (ottanta per

	cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento	
	purché non eccedente tale percentuale, anche se l'importo della relativa rata	
	sia inferiore all'importo minimo di cui al citato comma 1. L'importo residuo dei	
	lavori, in nessun caso inferiore al 20% dell'importo contrattuale, è contabilizza-	
	to esclusivamente nel conto finale. Per importo contrattuale si intende l'importo	
	del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di	
	sottomissione approvati.	
	c) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause	
	non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,	
	l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello sta-	
	to di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo	
	dall'importo minimo di cui al comma 2.	
	5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettan-	
	te all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei la-	
	vori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai	
	sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.	
	6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia	
	fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello	
	stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con sca-	
	denza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certi-	
	ficato di cui all'articolo 14, comma 1.	
	7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato	
	alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento de-	
	rivante dalla notifica di cartelle esattoriali.	

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

9. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'ap-

	paltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di	
	cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.	
	2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto,	
	per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,	
	raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha	
	facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costitu-	
	zione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la di-	
	chiarazione di risoluzione del contratto.	
	<u>Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.</u>	
	1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre) mesi	
	dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal	
	responsabile del procedimento.	
	2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla	
	sua emissione; il silenzio dell'Amministrazione protrattosi per due mesi oltre il	
	predetto termine di due anni equivale ad approvazione.	
	3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde	
	per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla	
	stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
	4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gra-	
	tuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'appro-	
	vazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà	
	della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le	
	opere ultimate.	
	<u>Articolo 15. Risoluzione del contratto.</u>	

	1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo	
	108, comma 1, del Codice.	
	2. La stazione appaltante deve di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108,	
	comma 2, del Codice e all'articolo 54 del Capitolato speciale d'appalto.	
	3. La stazione appaltante risolve altresì il contratto nei casi previsti dall'articolo 108,	
	commi 3 e 4 del Codice.	
	4. La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e	
	messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.	
	3. L'appaltatore è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei	
	danni a lui imputabili; si applica altresì l'articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice.	
	4. La ditta si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del Codice di Compor-	
	tamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e del Codice di	
	Comportamento dei Dipendenti Comunali approvato con deliberazione di G.C. n.	
	140 del 31.12.2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà	
	per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della	
	gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.	
	<u>Articolo 16. Controversie.</u>	
	1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli	
	di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di ac-	
	cordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei	
	lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla stazione	
	appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, propo-	
	sta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei ter-	
	mini di legge.	
	2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del	

procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

- a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
- b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Lecce, con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltato-

re per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, con riferimento all'articolo 3, comma 4.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_9722687 del 01.12.2017 (Scadenza 31.03.2018).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) la dichiarazione in merito al documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dalla S.A..

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla dichiarazione prot. 13549 del 09.11.2017, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui agli articoli 67 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, come di seguito indicati:

- Pavimentazioni, cordolature, rivestimenti, p.o. materiali, per una quota del 10%,

- Impianti, per una quota del 10%,

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

	3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui	
	all'articolo 19, comma 2.	
	4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e	
	2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto, ivi compreso	
	il divieto di subappalto a favore di operatori economici che hanno partecipato,	
	come offerenti, al procedimento di affidamento dell'appalto.	
	5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subap-	
	paltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi	
	siano micro imprese o piccole imprese.	
	<u>Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.</u>	
	1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da	
	questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante	
	polizza assicurativa numero 1140391 in data 06.11.2017 rilasciata dalla società	
	Elba Assicurazioni SpA agenzia di Trepuzzi per l'importo di euro 9'342,00, pari al	
	16,50 per cento dell'importo del presente contratto.	
	2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecu-	
	zione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.	
	3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2 per cento, cessa di avere effetto	
	ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provviso-	
	rio.	
	4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato dispo-	
	sto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla	
	sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo	
	2004, n. 123.	

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero 1140393 in data 06.11.2017 rilasciata dalla società Elba Assicurazioni SpA agenzia di Trepuzzi, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 66'612,88, ripartiti come da Capitolato speciale d'appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500'000,00 (euro cinquecentomila).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d'appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2;

d) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g) il computo metrico estimativo, ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 3, comma 3;

h) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sono conservati dalla Stazione appaltante presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

4. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 102, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del cer-

tificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della S.A..

Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 20 facciate intere e 22 righe della presente, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:

- La Ditta LE.GA. srl nella persona del Sig. Michelangelo Lezzi - C.F. LZZMHL48P29I950O, mediante firma digitale rilasciata da Aruba pec s.p.a. la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo vol.ca.notariato.it ove risulta la validità dal 23/03/2017 al 22/03/2020 – Numero di serie 2ed2ff90d8df9dd0ae0208f2a67dce04 verificato con CRL n. 58378 emessa in data 29/01/2018.

- Il Capo Settore Arch. Massimo Guerrieri - C.F.GRRMSM65D10B506E, mediante firma digitale rilasciata da Aruba pec s.p.a. la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo vol.ca.notariato.it ove risulta la validità dal 08/06/2017 al 07/06/2020 – Numero di serie 6736c0797770991a5a52ea29aa9ba848 verificato con CRL n. 58378 emessa in data 29/01/2018.

Per la stazione appaltante: arch. Massimo Guerrieri (firmato digitalmente)

L'appaltatore: Sig. Michelangelo Lezzi (firmato digitalmente)

L'Ufficiale rogante: dott.ssa Fiorella Fracasso (firmato digitalmente)